

Contributi individuali fissi ma accrediti di vecchiaia scalari: alcune considerazioni

1) Contributi fissi vs accrediti di vecchiaia crescenti

Presso la grande maggioranza degli Istituti di previdenza, sia i contributi individuali complessivi, sia gli accrediti di vecchiaia che ne sono parte, sono scalari ed aumentano con l'età degli assicurati attivi.

Presso IPCT, invece, i contributi individuali complessivi sono fissi ed uguali a tutte le età, mentre gli accrediti di vecchiaia, conteggiati a partire dai 20 anni, sono crescenti a seconda delle classi d'età.

I contributi sono definiti all' articolo 11 della Legge sull'IPCT (LIPCT):

²Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.

⁵Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.

⁶Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.

Mentre gli accrediti di vecchiaia sono definiti all' articolo 14 del Regolamento di previdenza IPCT:

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati agli assicurati per i quali vengono versati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento:

Fasce di età	Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato
20-34 anni	13%
35-44 anni	16%
45-54 anni	19%
55-65 anni	22%

La scelta era stata fatta dal legislatore al momento di creare IPCT con effetto 01.01.2013 (vedi Messaggio 6666 del Consiglio di Stato del 10.07.2012 e relativo decreto legislativo), mantenendo il contributo fisso tipico del precedente piano in primato delle prestazioni e il conseguente meccanismo di solidarietà tra le diverse generazioni di assicurati attivi. Infatti, con il modello attuale, gli assicurati giovani pagano una parte piuttosto importante di contributi che non vengono destinati alla loro posizione previdenziale personale, mentre gli assicurati attivi più anziani pagano meno contributi rispetto a quelli destinati alla loro posizione previdenziale personale. La tabella sottostante riassume piuttosto bene tale situazione esistente di fatto:

Età	Contributo ordinario Assicurato [1a]	Contributo di risanamento Assicurato*	Contributo ordinario Datore di Lavoro [1b]	Contributo straordinario e di risanamento Datore di Lavoro**	Contributo ordinario Totale [1]=[1a]+[1b]	Accrediti di vecchiaia [3]	[3]/[1]	parte di contributo ordinario non destinata agli accrediti di vecchiaia del singolo assicurato	Contributo Totale - costi [2]= [1]-3%***	[3]/[2]	parte di contributo ordinario non destinata agli accrediti di vecchiaia o alla copertura costi del singolo assicurato
20-34	10.50%	1.00%	11.60%	6.00%	22.1%	13%	58.8%	41.2%	19.10%	68.1%	31.9%
35-44	10.50%	1.00%	11.60%	6.00%	22.1%	16%	72.4%	27.6%	19.10%	83.8%	16.2%
45-54	10.50%	1.00%	11.60%	6.00%	22.1%	19%	86.0%	14.0%	19.10%	99.5%	0.5%
55-65	10.50%	1.00%	11.60%	6.00%	22.1%	22%	99.5%	0.5%	19.10%	115.2%	-15.2%

Alcuni commenti:

- * + ** i contributi definiti straordinari o di risanamento sono stati inseriti nella legge cantonale per garantire alla cassa la capacità di soddisfare i propri obblighi di capitalizzazione e rifinanziamento, che devono portare il grado di copertura all' 85% nel 2051 (era del 62.6% al 31.12.2022); non sono destinati alle prestazioni direttamente previste per i singoli assicurati;
- *** A titolo puramente indicativo viene inserito un importo ipotetico pari al 3% del salario assicurato a copertura dei costi per invalidità, decesso e amministrazione. Attualmente la Legge sull'IPCT definisce in modo esplicito i contributi di rischio (invalidità e decesso) solo per i giovani di età inferiore ai 20 anni e il Regolamento di previdenza nei casi di congedo non pagato (in effetti il perito valuta in circa 2.2% dei salari assicurati i costi globali teorici delle sole attuali prestazioni di rischio invalidità e decesso), cui bisogna però aggiungere uno 0.4% di costi amministrativi (incluso il contributo al Fondo di garanzia) nonché un adeguato margine prudenziale per le prestazioni di rischio (in particolare l'invalidità può essere soggetta a significative fluttuazioni).
- In conclusione risulta in modo evidente che, per le generazioni più giovani, la parte di premio destinata a scopi diversi dalle posizioni previdenziali (risparmio, invalidità, decesso e amministrazione) delle singole persone è di oltre il 30%, mentre per le generazioni attive più anziane il contributo effettivamente pagato è del 15% inferiore rispetto ai costi generati dalle proprie posizioni previdenziali;
- Tuttavia tale illustrazione non è completa perché non contempla gli effetti dell'articolo 17 LFLP che ha un impatto piuttosto importante sull'impiego dei contributi incassati, di cui si dirà per esteso più sotto.

2) Il concetto di “margine sui contributi”

Ora analizziamo più nel dettaglio il tema delle parti di contributo ordinario non destinate a creare capitale di vecchiaia dei singoli assicurati. Innanzitutto si osserva che in un piano con contributi fissi e accrediti scalari come quello dell'IPCT, non è possibile analizzare i costi e i ricavi di una cassa pensioni facendo la somma dei contributi e degli accrediti di vecchiaia su una carriera piena (45 anni) per una singola persona; questo perché evidentemente non tutti gli assicurati (anzi, solo una piccolissima minoranza) rimangono nell'IPCT dai 20 ai 65 anni. L'analisi va invece fatta anno per anno sulla base dell'evoluzione reale dell'effettivo degli assicurati (con le sue caratteristiche che possono cambiare nel tempo), tenendo conto dei casi di invalidità e decesso avvenuti. Tale analisi (definita “analisi utili e perdite”) è riportata nel capitolo seguente. Come accennato sopra, l'accredito di vecchiaia è la componente principale del premio, ma il contributo complessivo serve anche a finanziare tutti gli altri costi dell'istituto di previdenza, e dunque:

- Le prestazioni di rischio invalidità e decesso;
- I costi di amministrazione generale per il funzionamento della cassa (cfr. capitolo 7.3 dell'Allegato del Rapporto di gestione);
- I contributi obbligatori al fondo di garanzia ai sensi dell' art. 59 LPP;
- Le prestazioni ai sensi dell' art. 17 LFLP (che in particolare al suo cpv 1 recita: *Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento*)

Qualora la differenza tra l'insieme dei contributi ordinari e l'insieme dei costi portasse sistematicamente ad un saldo positivo, si creerebbe un “margine sui contributi”, cioè un valore patrimoniale destinato al bilancio generale della cassa e non ai singoli assicurati.

Qualora invece tale differenza portasse sistematicamente ad un risultato negativo, ciò significherebbe che i contributi non sono più sufficienti a coprire l'insieme dei costi previdenziali di risparmio e rischio.

Il M6666 del Consiglio di Stato che aveva portato alla nascita di IPCT e al passaggio al modello assicurativo in primato dei contributi dedicava un intero capitolo al tema del possibile margine sui contributi, che riprendiamo integralmente qui di seguito:

4.4 *Il margine sui contributi risultante dalle modifiche proposte*

La differenza tra i contributi ordinari e straordinari incassati dalla CPDS che ammontano al 27,1% degli stipendi assicurati e il totale dell'onere di finanziamento del nuovo piano previdenziale che ammonta al 20,49% degli stipendi assicurati, determina un “margine sui contributi” del 6,61%. Il “margine sui contributi” del 6,61% degli stipendi assicurati rappresenta la partecipazione al risanamento dato dai contributi incassati dall'Istituto di previdenza che non devono essere utilizzati per il finanziamento del nuovo piano previdenziale. Il passaggio al piano in primato dei contributi, la soppressione del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI da parte della Cassa, le disposizioni relative all'adeguamento delle pensioni al rincaro e quelle relative ai contributi da considerare nell'ambito del minimo dell'art. 17 LFLP, hanno portato alla riduzione del costo del piano previdenziale e quindi - anche senza aumento dei contributi ordinari e straordinari - alla creazione di un “margine sui contributi” che partecipa al risanamento dell'Istituto di previdenza.

Nello studio del perito del 21 marzo 2012 (pag. 13) il margine sui contributi è quantificato come segue:

	percentuale sugli stipendi assicurati	
Contributi ordinari e straordinari incassati dalla CPDS (contributo di risanamento del 2% non computato)		27.10%
Utilizzo dei contributi:		
Finanziamento accrediti di vecchiaia	17.97%	
Finanziamento premio rischio invalidità e superstiti	2.17%	
Spese amministrative	0.35%	
Totale dell'onere di finanziamento		20.49%
Margine sui contributi		6.61%

Si rileva che i contributi considerati in questo conteggio non includono il contributo di risanamento a carico dei datori di lavoro del 2% perché risulta già conteggiato quale loro contributo al piano di risanamento. Pure non considerato in questo conteggio è il contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle rendite al rincaro essendo il suo utilizzo vincolato a questo specifico scopo e quindi non disponibile per il risanamento finanziario della Cassa.

Il finanziamento degli accrediti di vecchiaia secondo lo studio del perito richiede un contributo pari al 17,97% degli stipendi assicurati mentre il costo del finanziamento delle rendite invalidità e per i superstiti richiede un contributo pari al 2,17% dei salari assicurati. Le spese amministrative ammontano allo 0,35% degli stipendi assicurati. Il perito a proposito di questo conteggio rileva che "l'utilizzo dei contributi rimane stabile a breve-medio termine. A lungo termine il finanziamento dei bonifici di vecchiaia e il premio rischi possono variare in funzione dell'evoluzione della struttura degli assicurati attivi".

Alcuni commenti su tale ipotesi di lavoro:

- dal totale dei contributi pari al 27.10% è stato scorporato il 2% di contributi di risanamento esistenti fino al 2051, ma non il 4% di contributi straordinari a carico del datore di lavoro. Tali contributi sono anch' essi evidentemente destinati al risanamento, pur non essendo prevista una loro data di scadenza precisa (saranno in ogni caso necessari almeno fino al momento in cui il risanamento dell'IPCT sarà realizzato o molto vicino);
- non è stato scorporato neppure il contributo di risanamento 1% a carico dei dipendenti assicurati (che, in caso di approvazione del M8302, rimarrà ma verrà trasferito a carico dei datori di lavoro);
- Il "margine sui contributi" ipotizzato nel 2012 ammonterebbe pertanto al massimo all' 1.61% dei salari assicurati,
- La questione dell'art. 17 LFLP viene tematizzata nel testo citato (nella misura in cui l'1% di contributo straordinario a carico dei dipendenti sarebbe diventato contributo di risanamento e pertanto non più considerato per il calcolo secondo l'art. 17 LFLP, cfr. capitolo 4.3.2 del M6666), ma non quantificata nella tabellina numerica. A posteriori (ad oggi) sappiamo che la sua incidenza è stata piuttosto importante in ogni anno d'esercizio, come vedremo qui di seguito.

3) L'analisi utili e perdite svolta annualmente dal 2017

Dal 2017 il nostro Istituto fa elaborare dall' esperto indipendente l'analisi degli utili e delle perdite, un documento che ha proprio lo scopo di confrontare, in modo collettivo e globale, i contributi reali al loro effettivo impiego per determinare l'esistenza o meno di un margine sistematico sui contributi. La tabella sottostante illustra i dati degli anni d'esercizio già disponibili:

(CHF e % salario assicurato)	2017		2018		2019		2020		2021		2017-21 MEDIA
	CHF	% salario assicurato									
Contributi assicurati attivi	93'688'367	10.4%	94'655'159	10.4%	95'000'013	10.3%	97'824'848	10.4%	100'230'183	10.4%	10.4%
Contributi datore di lavoro	103'037'816	11.5%	104'152'866	11.4%	104'726'690	11.4%	107'517'775	11.4%	110'285'557	11.4%	11.4%
Accrediti di vecchiaia	-159'544'405	-17.7%	-161'473'367	-17.7%	-162'448'085	-17.7%	-166'597'424	-17.6%	-170'620'834	-17.6%	-17.7%
Norme minimali art. 17 LFLP	-12'984'588	-1.4%	-13'472'310	-1.5%	-12'047'396	-1.3%	-12'365'084	-1.3%	-12'572'230	-1.3%	-1.4%
Contributi a disposizione per coprire i rischi decesso e invalidità degli assicurati attivi + costi	24'197'190	2.7%	23'862'348	2.6%	25'231'222	2.7%	26'380'115	2.8%	27'322'676	2.8%	2.7%
Costi dovuti ai casi effettivi di decesso e invalidità	-20'036'302	-2.2%	-16'287'029	-1.8%	-20'158'802	-2.2%	-9'590'533	-1.0%	-16'379'023	-1.7%	-1.8%
Quote al fondo di garanzia	-912'320	-0.1%	-925'938	-0.1%	-1'051'022	-0.1%	-1'071'344	-0.1%	-1'105'769	-0.1%	-0.1%
Risultato amministrazione generale	-2'600'378	-0.3%	-2'708'341	-0.3%	-3'085'495	-0.3%	-3'040'403	-0.3%	-3'085'190	-0.3%	-0.3%
Risultato finanziamento dei rischi decesso e invalidità degli assicurati attivi + costi	648'190	0.1%	3'941'040	0.4%	935'903	0.1%	12'677'835	1.3%	6'752'694	0.7%	0.5%
Totale patrimonio	4'934'485'833		4'786'198'476		5'170'256'896		5'350'846'237		5'588'369'066		
Risultato finanziamento in % del capitale di previdenza totale	0.01%		0.08%		0.02%		0.24%		0.10%		

Alcuni commenti:

- Per la posizione “percentuale dei salari assicurati” è stato usato il dato dei salari assicurati al 31.12. di ogni anno (in particolare, se tali valori venissero rapportati ai salari assicurati ponderati annuali, le percentuali dei contributi degli assicurati attivi, dei datori di lavoro e degli accrediti di vecchiaia sarebbero di ca. 10.5%, 11.6% e 18.0%).
- L'anno 2020 risulta insolito (ma è stato osservato un po' ovunque in Svizzera): verosimilmente i rallentamenti indotti dalla pandemia di coronavirus hanno provocato una riduzione delle decisioni di attribuzione di nuove rendite d'invalidità, con un conseguente calo temporaneo del costo di queste prestazioni di rischio e dunque la creazione di un margine sui contributi piuttosto visibile;
- Negli altri anni il margine sui contributi rimane sempre all'interno di margini di oscillazione contenuti (in alcuni anni praticamente nulli), necessari per far fronte alle fluttuazioni inevitabili dei casi di invalidità (soprattutto) e decesso;
- L'incidenza degli obblighi ai sensi dell'art. 17 LFLP è piuttosto marcata, ed è indotta in particolare dalla combinazione tra contributi fissi e accrediti scalari, sfavorevole alle generazioni più giovani, unita alla necessità di una retribuzione annuale modesta degli averi di vecchiaia a causa dell'attuale situazione di sottocopertura e dei bassi tassi d'interesse nel recentissimo passato.

4) Considerazioni per il futuro

- Una riflessione sull'attuale sistema di contributi fissi contrapposti ad accrediti di vecchiaia crescenti con l'età è più che legittima ed è già da tempo al vaglio degli Organi dell'IPCT. Un'occasione favorevole per concretizzarla potrebbe venire creata dalla riforma della LPP federale attualmente soggetta e referendum: in caso di sua approvazione, le disposizioni minime legali introdurranno due soli scalini generazionali per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (fino a 44 anni e dai 45 anni) invece degli attuali quattro scalini; a quel momento IPCT potrebbe valutare di passare a sua volta ad un sistema di contributi suddiviso allo stesso modo, invece di mantenere quello a contributi costanti attuale. Secondo la legge cantonale LIPCT, la competenza in merito ai contributi è delle istituzioni politiche cantonali, quindi un'eventuale modifica nella struttura dei premi necessita di una decisione istituzionale, in particolare un voto del Gran Consiglio.
- Il già citato articolo 17 LFLP, al proprio cpv 2 indica inoltre che:

I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

- *a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età;*
- *b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d'età;*
- *c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;*
- *d. contributo per spese amministrative;*
- *e. contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;*
- *f. contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.*

e pertanto le riflessioni sul tema dei contributi e dell'impatto dell'art. 17 LFLP considerano anche l'opportunità di separare esplicitamente le varie componenti del premio individuale, mentre oggi sono definiti solo il contributo individuale ordinario complessivo e gli accrediti di vecchiaia.

- Qualora dovesse presentarsi in futuro una situazione strutturale tale da generare costantemente rilevanti margini sui contributi, gli Organi della cassa ne valuteranno l'utilizzo, rilevando però che nel 2012 (cfr. Messaggio 6666) lo scopo indicato dal legislatore era il risanamento.
- Le prestazioni di rischio invalidità e decesso regolamentari previste attualmente non sempre sono adeguate agli standard di mercato odierni. Ad esempio i conviventi da almeno 5 anni non sono ancora parificati ai coniugi sposati, oppure la rendita d'invalidità dipende solo dal capitale accumulato e non dal salario assicurato di riferimento, penalizzando così le persone che hanno accumulato poco capitale. Gli Organi della cassa stanno riflettendo ad un ammodernamento del piano assicurativo in tal senso, considerando anche il criterio della sostenibilità finanziaria, nel senso che le eventuali modifiche delle prestazioni di rischio dovrebbero rimanere all'interno del perimetro dei contributi ordinari complessivi attuali.